

XVII CONVEGNO ANNUALE
DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"
**"IL DIRITTO COMMERCIALE NELLA PROSPETTIVA EUROPEA:
FRA OVERREGULATION E DEREGULATION, NORME IMPERATIVE ED
AUTONOMIA PRIVATA, ARMONIZZAZIONE E FLESSIBILITÀ"**
Roma, 27-28 febbraio 2026

MARIA DI SARLI
PROFESSORESSA ASSOCIATA - UNIVERSITÀ DI TORINO

**Scissione mediante scorporo *vs* conferimento.
Alcuni spunti**

SOMMARIO: 1. Il quadro normativo. - 2. I nuovi tratti fisionomici della scissione. Armonie e disarmonie in Europa. - 2.1. La neutralità dell'assegnazione di azioni o quote. - 2.2. La neutralità della divisione del patrimonio della scissa. - 3. L'ambito di applicazione. Il caso dell'imprenditore individuale e degli enti non societari. - 3. Arbitraggio tra conferimento e scissione mediante scorporo. Quali vantaggi? - 4. Il caso della scissione mediante scorporo con beneficiaria di nuova costituzione. Spunti per una maggiore estensione dell'esonero dalla perizia di stima *ex art. 2343-ter, lett. a)* c.c.

Abstract

Il *paper*, muovendo da una prospettiva di diritto europeo, intende mettere in luce alcune ricadute sistematiche della nuova disciplina della scissione mediante scorporo. L'analisi di tale istituto infatti consente di ricavare spunti interpretativi rispetto a talune questioni controverse, offrendo argomenti a sostegno di letture più flessibili della normativa, idonee ad ampliare gli spazi di autonomia privata ovvero a semplificare i procedimenti, con conseguente riduzione dei costi per le imprese.

In primo luogo, dalla nuova disciplina della scissione mediante scorporo emerge una nozione di scissione particolarmente duttile, nella quale l'assegnazione di azioni o quote ai soci non integra un elemento strutturale dell'operazione, ma si configura come profilo meramente eventuale; tale neutralità, sul piano applicativo, consente di concepire attribuzioni di azioni o quote anche in senso inverso — dalla scissa alla

beneficiaria ovvero ai soci di quest'ultima – rendendo tecnicamente possibili anche scissioni con netto non solo contabilmente, ma anche effettivamente negativo (par. 2.1).

L'utilità del modello scissionistico, rispetto allo schema del conferimento, ai fini della realizzazione di uno scorporo, sembra emergere precipuamente sul piano degli effetti, in quanto la beneficiaria viene a subentrare *ipso iure* e *ipso modo* nel complesso aziendale assegnatole, in regime di piena successione universale. Tale effetto, unitamente alla capacità della scissione di combinare simultaneamente lo scorporo del compendio da un lato e la costituzione *ex novo* della beneficiaria dall'altro, consentirebbe di superare le difficoltà operative che connotano, invece, il conferimento d'azienda da parte dell'imprenditore individuale. Da ciò sembra emergere l'opportunità di armonizzare il nostro ordinamento con quello di altri Stati membri, per esempio quello tedesco, in cui anche gli imprenditori individuali possono partecipare ad una scissione. Peraltro, una simile innovazione consentirebbe di ammettere definitivamente la trasformazione eterogenea di un imprenditore individuale in società unipersonale (parr. 3 e 4).

Infine, pare incontestabile la praticabilità della scissione mediante scorporo con costituzione di una nuova società senza necessità di ricorrere ad una perizia di stima. L'irrilevanza della perizia viene ricondotta all'applicazione, anche in tale ambito, del principio di continuità dei valori contabili (art. 2506 *quater*, che richiama l'art. 2504 *bis*, comma 4 c.c.). Tuttavia, nella scissione mediante scorporo la continuità contabile può realizzarsi solo in misura parziale: le poste attive e passive scorporate vengono sì recepite nel bilancio della beneficiaria agli stessi valori dell'ultimo bilancio della scissa – da cui sono stornate per essere re-imputate – ma ciò non vale per le poste del patrimonio netto. Come noto, infatti, nella scissione mediante scorporo la scissa non opera una riduzione del proprio capitale sociale per poi ricostituirlo, (al più) in pari misura, presso la beneficiaria; essa crea invece nuovo capitale in capo alla beneficiaria, in assenza di una stima formale che ne attesti il valore.

Ne deriva che la superfluità della perizia non trova il suo fondamento ultimo nel principio di continuità contabile, bensì, più al vertice, nell'attitudine del bilancio, a prescindere dai principi contabili adottati (nazionali o internazionali) di garantire l'effettività dei valori delle attività e passività oggetto di scorporo. Questa ricostruzione, se condivisa, potrebbe

legittimare una lettura più liberale dell'art. 2343-ter, lett. a) c.c., idonea ad estendere l'esonero dalla perizia di stima, così come riconosciuto nell'ambito del procedimento di scissione mediante scorporo, anche in quello di conferimento, consentendo uno snellimento del relativo procedimento e un notevole risparmio di costi (par. 4).

1. Il quadro normativo

La figura della scissione mediante scorporo ha fatto ingresso nel nostro ordinamento di recente, per la precisione in occasione del recepimento della Direttiva (UE) 2019/2121, in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere. Tale recepimento è avvenuto ad opera del d. lgs. 2 marzo 2023, n.19, il cui art. 51, al dichiarato *“fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione”*¹, ha incardinato nell'articolato del codice civile l'art. 2506.1 così originariamente formulato: *“Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo”*.

Dopo un primo leggero ritocco, servito ad eliminare un refuso², l'articolo è stato più incisivamente modificato dal d. lgs. 19 giugno 2025, n. 88 per chiarire che un'operazione di scissione mediante scorporo può essere architettata con beneficiarie non solo neocostituite, ma anche preesistenti e che la scissa può trasferire non solo parte del proprio patrimonio, ma anche la sua totalità. Per introdurre queste precisazioni e quindi a fini meramente interpretativi e non innovativi³, l'art. 2506.1, c.c. è stato così riscritto: *“Con la scissione mediante scorporo una società assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative*

¹ L'art. 51, del D. lgs. 19/2023 riprende i principi e i criteri direttivi fissati dall'art. 3 lett. p della legge di delegazione europea 4 agosto 2022, n. 127 ove si indica al Governo di prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160-vicies della Direttiva (UE) 2017/1132 e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante.

² L'art. 13, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2024, n. 112 ha soppresso le parole “a sé stessa” ripetuto erroneamente due volte.

³ Lo precisa espressamente l'atto del governo n. 258, *Disposizioni integrative e correttive in materia di trasformazioni, fusione e scissioni transfrontaliere*, del 31 marzo 2025.

azioni o quote". Del resto, la lettura restrittiva dell'originario art. 2506.1 c.c., ancorata al dato letterale e tale da far ritenere ammissibili unicamente le scissioni mediante scorporo parziali e con beneficiarie di nuova costituzione⁴, è stata presto smentita dalla dottrina⁵ sulla base del convincimento che "la regola di tipicità tassativa, ricavabile dall'art. 2249 c.c. [...] è riferibile ai soli enti risultanti dalle operazioni straordinarie, non anche alle loro forme di manifestazione né agli atti che si innestano nel relativo procedimento; sicché eventuali loro deviazioni dal paradigma normativo, fondate sui principi di economia degli atti giuridici, devono reputarsi ammissibili se non collidano con norme inderogabili poste a salvaguardia degli interessi dei soci"⁶.

In effetti, l'esclusione dell'applicazione dell'istituto al di fuori dei casi espressamente delineati dalla norma non trovava giustificazione in alcuna contrarietà verso interessi meritevoli di tutela; anzi, essa appariva persino in contrasto con l'intento del legislatore di introdurre nell'ordinamento uno strumento alternativo e concorrente rispetto a quello del conferimento per l'effettuazione di operazioni di scorporo⁷. D'altro canto, la circostanza che la Direttiva (UE) 2019/2121, all'art. 160-ter, facesse riferimento esclusivamente alle scissioni mediante scorporo parziali (lett. c) e con beneficiarie di nuova costituzione (lett. b), non poteva essere interpretata

⁴ I primi commenti all'art. 2506.1., c.c. erano caratterizzati pressoché tutti da una lettura restrittiva della norma. V.: G. DI BATTISTA, *La scissione mediante scorporo tra norme comunitarie e trasposizioni interna*, in *Società*, 2023, 939; G. GUERRIERI, *La scissione mediante scorporo*, in *Rivista ODC*, 2024, 19; G. F. MAGIULO, *L'attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, in *Riv. not.*, 2023, 631; E. RICCIARDIELLO, *La scissione mediante scorporo tra profili societari e concorsuali*, in *Riv. dir. comm.*, 2024, I, 418. Nella pratica professionale, seppur con qualche dubbio, v. D. BOGGIALI, N. ATALANTE, *La scissione mediante scorporo*, Studio n. 45-2023/I del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO del 27 luglio 2023; ASSONIME, Circ. 14-2023, *La scissione mediante scorporo (direttiva UE 2019/2121): prima analisi degli aspetti fiscali*, ID. Circ. n. 16-2023, *Le operazioni straordinarie transfrontaliere*.

⁵ Si veda in particolare l'ampia ed approfondita analisi di R. SANTAGATA, "Scissione mediante scorporo" e riorganizzazione dell'impresa, in *Riv. soc.*, 2024, 269. Precedentemente qualche apertura era venuta già da A. BUSANI, *La scissione mediante scorporo*, in *Società*, 2023, 4, 401; E. MAZZOLETTI, *La scissione mediante scorporo: applicazioni e prospettive*, in *Notariato*, 2024, 6, 296; C. PECORARO, *Scissioni mediante scorporo: lineamenti generali*, in De E. Valle, G. Fransoni (a cura di), *Profili tributari dello scorporo*, Torino, 2024, 1; G. A. RESCIO, *La scissione mediante scorporo come operazione transfrontaliera*, in *Corp. Gov.*, 2024, 2, 421 e nella dottrina professionale dal Consiglio Notarile di Milano, Massima 209 del 16 novembre 2023, *Scissione mediante scorporo (art. 2596.1 c.c.)*.

⁶ Così R. SANTAGATA, *Scissioni "atipiche" e interessi protetti (al lume della "scissione mediante scorporo)*, in *Atti del convegno di studi sul tema «Le operazioni straordinarie»*, 31 marzo 2023, in *Dir. banc. merc. fin.*, 4/2023, 591.

⁷ Cfr. La relazione illustrativa al d. lgs. 19/2023 disponibile al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?contentId=SAN426342#rel.

come elemento contrario all'ammissibilità di un'applicazione più ampia dell'operazione. La scelta di "*non armonizzare le norme applicabili alle scissioni transfrontaliere in cui la società trasferisce il patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti*", infatti, è ascrivibile - come lo stesso legislatore europeo ha cura di precisare - a mere considerazioni di politica legislativa, nel senso che tali operazioni - su scala transfrontaliera - sono considerate molto complesse, in quanto "*implicano l'intervento delle autorità competenti di vari Stati membri e che comportano ulteriori rischi di elusione delle norme dell'Unione e nazionali*" (Considerando n. 8). Dunque, ci si è limitati a disciplinare una delle possibili varianti della scissione mediante scorporo, in quanto caratterizzata dal fatto che può essere realizzata attraverso un procedimento semplificato⁸. Peraltro, nell'ambito della Direttiva (UE) 2019/2121, la figura della scissione mediante scorporo è espressamente prevista unicamente per le operazioni transfrontaliere (art. 160-ter), senza che da ciò possa trarsi un impedimento ad estenderne l'applicazione anche alle scissioni domestiche, dovendosi piuttosto ritenere che ciascuno Stato membro è tenuto ad ammettere siffatta operazione *quanto meno* per le operazioni transfrontaliere così da non porre ostacoli alla mobilità delle imprese nell'ambito del mercato unico europeo⁹.

Il nostro legislatore ha opportunamente scelto di rendere coincidenti le forme di scissione nazionali e transfrontaliere, conseguendo così un duplice obiettivo. Il nostro ordinamento, infatti, è stato, in primo luogo, arricchito di un nuovo strumento di riorganizzazione dell'impresa e, in secondo luogo, avvicinato a quello di altri Paesi membri, nei quali la scissione mediante scorporo domestica è già ammessa da tempo ovvero, così come in Italia, è stata introdotta in occasione del recepimento della Direttiva (UE) 2019/2121¹⁰.

In una prospettiva più ampia, va anche sottolineato che il nuovo istituto va ad innestarsi in un sistema - quello italiano - caratterizzato dal fatto che le operazioni straordinarie non sono sottoposte ad un principio di

⁸ R. SANTAGATA, «La scissione mediante scorporo», cit., 274.

⁹ Non sembra superfluo precisare che la Direttiva (UE) 2019/2121 è etichettata come *Text with EEA relevance* pertanto è applicabile dagli Stati membri dell'Unione Europea, nonché, potenzialmente anche da quelli (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).

¹⁰ La Scissione mediante scorporo domestica è ammessa in Germania fin dal 1995 e in Spagna dal 2009. In Italia, Francia, Polonia ed Ungheria è stata introdotta con il recepimento della Direttiva (UE) 2019/2121. V. *infra* par. 2.2.

rigorosa tipicità¹¹ e che quindi lascia spazio a varianti non espressamente contemplate sempre che non contrastino con norme inderogabili¹², a cui ora si aggiungono tutte quelle, tipiche e atipiche, con le quali è possibile realizzare l'operazione di scissione mediante scorporo, che ha accentuato il carattere già poliforme della scissione.

2. I nuovi tratti fisionomici della scissione. Armonie e disarmonie in Europa

Come già rilevato, il legislatore ha introdotto la scissione mediante scorporo con l'obiettivo di predisporre uno strumento alternativo al conferimento per attuare operazioni di scorporo ovvero di trasferimento di una parte o dell'intero patrimonio di una società (scorporante) a favore di un'altra società (beneficiaria), in cui la "contropartita" delle azioni o quote della beneficiaria non sono assegnate ai soci della scorporante (come nella scissione "in senso proprio") bensì alla scorporante stessa.

In sostanza, quella mediante scorporo è una scissione che, in capo alla scissa, non comporta divisione del capitale sociale e, quando realizzata nella forma totale con unica beneficiaria, neppure quella del patrimonio. Tratto costante di questa forma di scissione è invece la modificazione qualitativa del patrimonio della scissa che, in luogo delle attività e/o passività assegnate alla beneficiaria, iscrive in bilancio, al corrispondente valore netto contabile, la partecipazione da questa attribuitele. Nel caso più estremo di scissione totale questa modificazione può comportare persino il cambiamento sostanziale dell'oggetto dell'attività della scissa che da società operativa diviene *holding* di partecipazioni.

Con l'introduzione dell'art. 2506.1 c.c. non è stata legittimata quindi una nuova operazione - quella dello scorporo - che era già realizzabile; la novità consiste, invece, nel fatto che a tale operazione, prima effettuabile solamente impiegando lo strumento tecnico del conferimento, ora è stato esteso lo schema normativo della scissione¹³.

¹¹ Cfr. G. A. RESCIO, *Fusioni e scissioni negative*, in *RDS*, 2018, 552 ss., il quale nega che l'art. 2249 c.c. trovi applicazione alle operazioni straordinarie, sostenendo che il principio di tipicità operi unicamente rispetto agli enti che da esse scaturiscono, e non anche rispetto alle forme attraverso cui tali operazioni si realizzano.

¹² M. S. SPOLIDORO, *Inquadramento giuridico, tipicità e poliformismo delle operazioni straordinarie*, in *RDS*, 2019, 288.

¹³ In mancanza di una disciplina specifica, nella prassi si era già cercato di realizzare un'operazione analoga. Tale tentativo era però stato censurato dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Si fa riferimento al caso deciso dal Tribunale di Torino il 29 settembre 2014 (in *Giur. it.*, 2015, 671, con nota di A. Bertolotti), che aveva ritenuto illegittima un'operazione

Il legislatore, tuttavia, non si è limitato a rendere possibile la realizzazione dello scorporo attraverso il procedimento unitario tipico della scissione, nel senso che non ha regolato lo “scorporo mediante scissione”¹⁴, bensì la “scissione mediante scorporo” e quindi ha qualificato l’operazione in termini di scissione¹⁵, incidendo in questo modo sui tratti essenziali dell’istituto così come si erano venuti a delineare a seguito del d.lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, attuativo della Direttiva 82/891/CEE.

In particolare, l’inquadramento dello scorporo quale *species* del *genus* scissione ha comportato il venir meno di due elementi tipologici: i) l’assegnazione di azioni o quote ai soci della società scissa (par. 2.1); e ii) la necessaria suddivisione del patrimonio della scissa in almeno due coacervi distinti (par. 2.2).

2.1. La neutralità dell’assegnazione di azioni o quote

L’assegnazione di azioni o quote della società beneficiaria ai soci della società scissa, come già anticipato, è definitivamente degradata ad elemento meramente naturale della fattispecie. Più in generale, è ormai chiaro che l’attribuzione di azioni o quote delle beneficiarie o della scissa rappresenta un elemento solo accidentale dell’operazione che viene a dipendere da due fattori: la fattispecie di scissione e le condizioni patrimoniali delle società che, caso per caso, sono coinvolte nell’operazione¹⁶.

– qualificata come scissione parziale – mediante la quale una società trasferiva ad altre società da essa integralmente controllate alcune porzioni del proprio patrimonio, senza tuttavia attribuire ai soci della scissa quote delle società beneficiarie.

¹⁴ Questa tecnica legislativa era stata invece utilizzata dal d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 per il c.d. “dimagrimento” delle fondazioni bancarie da realizzarsi mediante lo “scorporo” dei beni e delle partecipazioni non strumentali. Sull’argomento M. S. SPOLIDORO, *Lo scorporo dei beni e delle partecipazioni non strumentali nel d. lgs. 17 maggio 1999 n. 153 sulle fondazioni bancarie: profili civilistici*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 6, 1999, 720.

¹⁵ Benché si tratti, con tutta probabilità, di una errata commistione terminologica tra scorporo e scissione, può essere di qualche significato far notare che la relazione all’art. 2 (Modifiche al codice civile) dell’Atto del Governo n. 258, *Disposizioni integrative e correttive in materia di trasformazioni, fusioni, e scissioni transfrontaliere*, del 31 marzo 2025, che portato alla riscrittura dell’attuale art. 2056.1 si legge quanto segue “Con lo scorporo disciplinato dall’art. 2056.1, c.c. si consente, nella formulazione vigente, il trasferimento di parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione, con assegnazione delle partecipazioni (azioni/quote) della società beneficiaria (o delle società beneficiarie) alla società scissa e non ai soci, come invece prevede la procedura di scorporo prevista dall’art. 2506” (corsivo aggiunto).

¹⁶ Ancor prima dell’introduzione della figura della scissione mediante scorporo lo aveva ben messo in evidenza, seppur con riferimento alla destinazione dell’assegnazione verso i

Queste due variabili (fattispecie e condizioni patrimoniali delle società partecipanti alla scissione) incidono su quattro diversi profili dell'attribuzione di azioni o quote in una scissione: *i) l'esistenza, ii) l'oggetto, iii) i destinatari e iii) la direzione.*

Per quanto riguarda il primo, com'è noto, non vi è attribuzione di azioni o quote nelle scissioni in cui scissa e beneficiaria sono legate da un rapporto di controllo totalitario: che sia la controllante ovvero la controllata a scindersi, dando luogo, in quest'ultimo caso, ad una scissione inversa, non rileva. La scissione avviene infatti tra due soggetti giuridici facenti capo ad un unico soggetto economico, conseguentemente non si pone la necessità di effettuare un concambio. Ora, alla luce della introduzione della scissione mediante scorporo, pare interessante notare come tale figura di scissione abbia acquisito una sua identità specifica: proprio perché non comporta attribuzione di azioni o quote, manca l'elemento che conduce a qualificare tale operazione come scissione in senso proprio (art. 2506 c.c.) oppure mediante scorporo (2506.1 c.c.). In altre parole, più in generale, la scissione istituzionalmente senza attribuzione di azioni o quote¹⁷ non sembra più inquadrabile come una mera variante della scissione in senso proprio, ma sembra essersi elevata a fattispecie autonoma, contrapposta a quella con attribuzione di azioni o quote. Nell'ambito di quest'ultima fattispecie, a seconda del soggetto destinatario delle partecipazioni, si può poi distinguere fra scissioni con attribuzione delle azioni/quote ai soci della scissa, qui definite "in senso proprio", e scissioni con attribuzione delle azioni o quote alla scissa stessa, definite per legge "mediante scorporo".

Inoltre, possono influire sulla necessità o meno di procedere all'attribuzione di azioni o quote a fronte del patrimonio scisso anche le condizioni patrimoniali delle società coinvolte nella scissione. Per esempio, può verificarsi il caso di una scissione senza attribuzione di azioni o quote qualora il valore effettivo del patrimonio netto assegnato sia pari a zero. In tale circostanza peculiare, il concambio non viene eseguito poiché né nella società scissa né nella beneficiaria si realizza una variazione quantitativa del patrimonio, ma esclusivamente una modificazione di natura qualitativa.

soci, F. MAGLIULO, *La scissione di società*, Milano, 2012, 7, ove ulteriori esempi di scissione senza concambio.

¹⁷ Un altro caso, rispetto a quello menzionato nel testo, potrebbe essere quello in cui scissa e beneficiarie sono partecipate dai medesimi soci e nelle medesime proporzioni. Per questo esempio v. G. B. PORTALE, *La scissione nel diritto societario italiano: casi e questioni*, in *Riv. soc.*, 2002, 482 ss.

Ciò nondimeno, un'operazione di tal genere non risulta affatto semplificata, giacché permane la necessità di determinare il valore del patrimonio netto trasferito, al fine di dimostrare l'assenza dei presupposti per l'esecuzione del concambio. Resta pertanto dubbio se tale stima debba essere affidata a un terzo indipendente ai sensi dell'art. 2343 c.c. ovvero possa essere effettuata internamente dagli amministratori nell'ambito della procedura di determinazione del rapporto di cambio. La seconda opzione parrebbe preferibile, dal momento che, in ogni caso, prima di fissare il concambio (in questa ipotesi pari a zero), gli amministratori sono tenuti a determinare il valore *stand-alone* delle imprese partecipanti alla scissione. Rimane tuttavia imprescindibile, nell'interesse dei soci, l'acquisizione della relazione degli esperti: essa è necessaria anche in assenza di un rapporto di cambio, ogniqualevolta – come nel caso esaminato – sussista il rischio che la valorizzazione economica del patrimonio trasferito sia errata¹⁸.

Passando al tema dell'oggetto dell'attribuzione delle azioni o quote, a seguito dell'introduzione della scissione c.d. dissociativa (art. 2506, comma 2, c.c.) è divenuto pacifico che l'assegnazione possa riguardare non solo le partecipazioni della beneficiaria, ma anche quelle della stessa scissa.

In questo quadro, un ulteriore tassello è stato aggiunto dall' art. 2506.1 c.c., per chiarire che in una scissione i destinatari delle azioni o quote della beneficiaria emesse a servizio dell'operazione possono essere non solo i soci della scissa, ma anche la scissa stessa. In altre parole, è divenuto ormai neutrale il soggetto destinatario della possibile assegnazione delle partecipazioni sociali ai fini della qualificazione di un'operazione di scissione e, più in generale, è divenuta irrilevante anche la direzione di tale assegnazione, nel senso che essa può realizzarsi tanto in modo "diretto" ossia dalla beneficiaria verso i soci della scissa oppure la scissa stessa quanto in senso "inverso" ovvero dalla scissa verso la beneficiaria o i suoi soci. Questa constatazione porta a ritenere che a questo punto siano tecnicamente possibili anche scissioni con assegnazione di netto non solo contabilmente, ma anche effettivamente negativo¹⁹.

2.2. La neutralità della divisione del patrimonio della scissa

Altro elemento normalmente presente nella scissione, ma oramai - dopo l'introduzione della figura della scissione mediante scorporo - non più elevabile ad elemento tipologico è la divisione del patrimonio della scissa fra almeno due soggetti. Tanto non si verifica per esempio nella scissione

¹⁸ F. MAGLIULO, *La scissione di società*, Milano, 2012.

¹⁹ Ritiene che il nuovo art. 2506.1 c.c. conforti l'idea della liceità di una scissione negativa con assegnazione inversa R. SANTAGATA, *Scissioni "atipiche" e interessi protetti (al lume della «scissione mediante scorporo»*, cit. 609.

totale mediante scorporo con unica beneficiaria, ora espressamente ammessa dalla nuova formulazione dell'art. 2506.1, c.c. Sotto questo profilo, la disciplina italiana risulta perfettamente allineata a quella tedesca ove, a norma dell'123 dell'*UmwG*, "*Un soggetto giuridico può trasferire una o più parti del proprio patrimonio:*

- *per incorporazione: trasferimento a uno o più soggetti giuridici esistenti;*
- *per costituzione di nuova società: trasferimento a uno o più nuovi soggetti giuridici creati. In questo caso, i soci/azionisti restano nel soggetto cedente, e le partecipazioni vengono attribuite al soggetto cedente stesso".*

Nel diritto tedesco, quindi, al pari che in quello italiano, sono ammesse espressamente scissioni mediante scorporo parziali, ma anche totali, con beneficiarie di nuova costituzione, ma anche preesistenti.

Va tuttavia evidenziato che, anche quando, grazie ad una scissione mediante scorporo, il patrimonio della scissa venga assegnato in blocco ad una sola beneficiaria, resta impregiudicato il fatto che si moltiplicano i progetti imprenditoriali, avendosi, da un lato, quello della beneficiaria che prosegue l'attività operativa e, dall'altro, quello della scissa che avvia una gestione di partecipazioni. Ed è proprio in quanto la scissa non continua la propria attività, ma, al contrario, la modifica, peraltro sostanzialmente, che riaffiora (almeno nelle società non azionarie) il diritto del recesso a tutela del socio della scissa che non ha acconsentito all'operazione²⁰. Ciò sembra condurre all'ulteriore conclusione che, anche nella scissione mediante scorporo, benché l'investimento partecipativo del socio rimanga rappresentato da azioni o quote nella scissa, è comunque possibile che si realizzi una modificazione dell'investimento, in particolare sotto il profilo del rischio.

In altre parole, la scissione mediante scorporo, così come disciplinata in Italia (e in Germania) - anche se non arriva a dividere il patrimonio e la

²⁰ L'art. 2506-ter, c.c. stabilisce che "*Nella scissione mediante scorporo il socio della società scissa che non ha consentito all'operazione non può esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502*", tuttavia l'art. 2473 c.c. riconosce espressamente al socio di s.r.l. il diritto di recedere allorché vengano effettuate operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo. Però più in generale, ad una scissione mediante scorporo che implichi di fatto la modifica dell'oggetto sociale (forma di scissione definita "impura") non dovrebbero applicarsi né l'esenzione dal diritto di recesso e neppure le semplificazioni procedurali, così chiaramente R. SANTAGATA, «*Scissione mediante scorporo*», cit., 302.

compagine sociale della scissa - nel caso in cui “trasformi” tale società in una *holding* di partecipazioni, comporta una riorganizzazione sia dell’impresa, seppur senza divisione dell’originario patrimonio, sia dell’investimento, seppur senza concambio.

In Europa, però, quelli italiano e tedesco, risultano dei casi isolati. In altri Paesi, come per esempio la Spagna, la Francia, l’Ungheria e la Polonia, dove pure è ammessa la scissione mediante scorporo come operazione domestica, le nozioni tipizzate appaiono più restrittive.

In Spagna l’operazione è denominata *Segregación* ed è definita dall’art. 61, *Real decreto-ley 5/2023*²¹ come «*il trasferimento in blocco, mediante*

²¹ Si tratta della legge con cui è stata recepita in Spagna la Direttiva (UE) 2019/2021, comportando la modifica della precedente Ley 3/2009, de 3 de abril, sulle *Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles* (c.d. LME), con la quale era stata introdotta in Spagna la disciplina della *Segregación* (art. 71) e della *Constitución de sociedad íntegramente participada mediante transmisión del patrimonio* (art. 72). Prima che la disciplina civilistica la contemplasse, la *Segregación* era già oggetto di una normativa tributaria, nel senso che era compresa fra le operazioni di riorganizzazione che godevano della neutralità fiscale ai sensi dell’art. 15.1 b), *Ley 76/1980* de 26 de diciembre. Nel vigore di tale disciplina venne realizzata una operazione di *Segregación* diffusamente citata nella letteratura spagnola, ossia la scissione della società Ecrós a favore della Ertoil. Qualche anno dopo, però, con il Decreto-Ley 7/1989, de 29 de diciembre venne ridefinito il perimetro delle operazioni soggette a neutralità fiscale espungendo quella di *Segregación*. Questa riforma andò a coincidere con il recepimento in Spagna della VI Direttiva e in quella occasione fu introdotta nella Ley de Sociedades Anónimas (LSA) del 1989 la figura della scissione che però non comprendeva quella mediante scorporo. Poco tempo dopo, precisamente con la Ley 29/1991, l’operazione in discorso venne di nuovo in considerazione come *Aportación no dineraria de rama de actividad* riconquistano la neutralità fiscale. Ad oggi, la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 27/2014 - LIS, all’art. 76.3 stabilisce che «*si considererà come apporto non monetario di rami d’attività l’operazione mediante la quale un’entità apporta – senza sciogliersi – a un’altra, di nuova costituzione o già esistente, la totalità o uno o più rami d’attività, ricevendo in cambio valori rappresentativi del capitale sociale dell’entità ricevente*». Sul piano civilistico tale operazione non era qualificata come una scissione allo stesso tempo presentava gli elementi di una *modificación estructural* tipica originando il dubbio se dovesse essere realizzata necessariamente attraverso un procedimento unitario, modellato su quello della scissione e, conseguentemente, se essa realizzasse gli effetti della successione universale. In particolare, su quest’ultimo punto, considerata la tipicità legale dei casi di modificazione strutturale con effetto di successione universale, la *Dirección General de los Registros y del Notariado* - DGRN, intervenne stabilendo che all’operazione di *Aportación no dineraria de rama de actividad* non fossero estendibili gli effetti della successione universale e che dunque i creditori rimanevano tutelati dalle norme generali del consenso per il trasferimento del credito. Il problema è stato risolto con l’introduzione dell’art. 71, LME ora art. 61 che ha definitivamente qualificato. Per più dettagli sull’*excursus* storico della *Segregación* si veda, tra gli altri, M. GONZÁLEZ-MENES, S. ÁLVAREZ, *Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles*, 2ª ed., Madrid, 2011, 394 ss., C. ALONSO LEDESMA, *Segregación y constitución de sociedad íntegramente participada mediante transmisión de*

successione universale, di una o varie parti del patrimonio di una società, ciascuna delle quali formi un'unità economica, a una o varie società, ricevendo in cambio la società segregata azioni, partecipazioni o quote delle società beneficiarie". Una simile operazione, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 58, Real decreto-ley 5/2023, rappresenta una scissione.

Non è qualificata come tale, invece, l'operazione mediante la quale una società trasferisce in blocco il proprio patrimonio a un'altra società di nuova costituzione, ricevendo in cambio tutte le azioni o quote di nuova emissione. Ciò perché in tale fattispecie non si realizza la divisione del patrimonio della società scissa, elemento che in Spagna continua a rappresentare un tratto tipologico essenziale della scissione. Cionondimeno all'operazione di *Constitución de sociedad íntegramente participada mediante transmisión del patrimonio*, l'art. 62, *Real decreto-ley 5/2023*, estende il regime di successione universale dei beni a condizione che venga percorso il procedimento stabilito per le operazioni di scissione. Si tratta dunque, in questo specifico caso, di uno scorporo mediante scissione e non di una scissione mediante scorporo, con forse la conseguenza che a tale operazione, per il fatto di non comportare una frammentazione del patrimonio, non si applica il regime di responsabilità solidale per i debiti sorti prima della pubblicazione del progetto e non ancora scaduti a tale data di cui all'art. 70, *Real decreto-ley 5/2023*.

Nell'ordinamento spagnolo la nozione letterale di scissione mediante scorporo è dunque meno ampia di quella accolta in Italia e in Germania perché non comprende le operazioni di totale assegnazione del patrimonio con costituzione di nuova società. Rimane però controverso se la *Segregación* con beneficiaria preesistente debba essere necessariamente parziale oppure possa arrivare ad essere totale²². Ed ancora: ci si interroga se per aversi *Segregación* sia sufficiente che l'assegnazione abbia ad oggetto singole

patrimonio, en F. Rodríguez Artigas (Dir.), *Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles*, T. I, Aranzadi, Pamplona, 2009, 473.

²² In Spagna, è dibattuta la relazione fra la fattispecie di *Segregación* (art. 61) e quella di *Constitución de sociedad íntegramente participada mediante transmisión del patrimonio* (art. 62). Parte della dottrina ritiene che la *Segregación* possa essere anche totale e con beneficiaria di nuova costituzione così concludendo per l'inutilità dell'art. 62, secondo altra parte della dottrina una operazione per essere qualificata come scissione deve comportare la divisione del patrimonio della scissa esito che non si produce nella *Constitución de sociedad íntegramente participada mediante transmisión del patrimonio*, giustificandosi così la enucleazione di tale operazione come fattispecie autonoma, per una illustrazione del dibattito con i relativi riferimenti v. M. GONZÁLEZ-MENES, S. ÁLVAREZ, *Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles*, 2ª ed., Madrid, 2011, 408 ss.

attività e/o passività oppure se, in stretta aderenza al dato letterale della norma, occorra che la “*parte del patrimonio*” scissa formi necessariamente “*un’unità economica*”. Da ultimo, un’ulteriore questione che in Spagna è ampiamente discussa è il carattere imperativo o dispositivo del procedimento di scissione ai fini della realizzazione di un’operazione di scorporo. Prevalle l’opinione favorevole a riconoscere anche in Spagna l’esistenza di una facoltà fra lo strumento della scissione e quello del conferimento (art. 67, *Real Decreto Legislativo 1/2010, 2 de julio, Ley de Sociedades de Capital – LSC*), ma non manca chi ritiene, invece, che quando l’operazione integra tutti i connotati della *Segregación* e in particolare quando oggetto di scissione è una “*unità economica*” trasmessa in blocco alla beneficiaria, nell’interesse dei soci e dei creditori, tale operazione debba essere realizzata con il procedimento di scissione²³. Contro questa posizione più rigorosa, si replica che, rinunciando al regime della successione universale, diventano superflue le forme di tutela per i soci e i creditori proprie del procedimento di scissione, essendo sufficienti quelle di carattere generale²⁴.

Questioni analoghe potrebbero sollevarsi in Francia dove, invero, l’unica forma di scissione contemplata è quella totalitaria (art. L236-18, *Code de Commerce*). La scissione parziale e quella mediante scorporo, infatti, non rappresentano tecnicamente delle scissioni, bensì apporti parziali di attivo (*apport partiel d’actifs*)²⁵. La loro disciplina è recente: è stata introdotta in occasione del recepimento della Direttiva (UE) 2019/2121 avvenuto ad opera dell’*Ordonnance* n°2023-393 du 24 mai 2023, che ha riformulato l’art. 236-27 per prevedere che l’operazione di scorporo parziale possa essere condotta percorrendo, alternativamente, il procedimento di conferimento in natura oppure quello di scissione. Nel vigore della previgente disciplina in cui era ammessa solamente la scissione totale, gli operatori, non potendo realizzare quella parziale con un procedimento unitario, erano costretti ad effettuare prima un conferimento parziale di beni con assegnazione delle

²³ Così in particolare RODRÍGUEZ ARTIGAS F., *Escisión parcial, segregación de rama de actividad, el Notariado del Siglo XXI*, n. 32.

²⁴ V. Resolución de 22 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, in BOE, núm. 226, de 19 de septiembre de 2016, 670 ss. Per un commento si veda PLANA PALUZIE A, *Resolución de la DGRN de 22 de julio 2026m aportación de unidad económica y segregación*, *Revista Aeirabzadi Doctrinal*, n. 11/2016.

²⁵ (Così esplicitamente la Relazione del Presidente della Repubblica, consultabile al link <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047584049>).

azioni o quote alla scorporante e successivamente una distribuzione in natura da parte di tale società ai propri soci delle azioni o quote ricevute a fronte del conferimento²⁶. Grazie alla nuova disciplina è ora possibile attribuire azioni o quote (peraltro in alternativa o in combinazione con quelle della stessa conferente) direttamente ai soci della società conferente, senza che esse transitino previamente dal suo patrimonio. Non si tratta però di un effetto naturale dell'operazione, ma del frutto di una duplice opzione. Nel progetto di *apport partiel d'actifs*, infatti, occorre anzitutto optare per l'assoggettamento dell'operazione al procedimento di scissione (in alternativa a quello del conferimento, specificando anche il trattamento contabile art. 236-19, II, comma 2), dopodiché, in ordine logico e cronologico, occorre optare per l'attribuzione delle azioni o quote ricevute dalla beneficiaria alla scissa oppure ai suoi soci. Il risultato, dunque, è che l'art. 236-27 del Codice di commercio francese disciplina, al contempo, la scissione parziale e la scissione mediante scorporo²⁷ come varianti dell'*apport partiel d'actifs*, lasciando quindi intatti i tratti tipologici della scissione. L'operazione di scorporazione "alla francese" oltre a non essere una scissione ha anche un ambito di applicazione più ristretto rispetto all'omologa operazione italiana perché non può riguardare la totalità del patrimonio. Allo stesso tempo, è più elastica di quella spagnola perché, al pari di quella italiana e tedesca, consente la scorporazione di parte

²⁶ Sembra opportuno precisare che l'operazione di scissione parziale (*scission partielle*), prima che venisse riformulato l'art. 236-27 del *Code de Commerce* non era però del tutto sconosciuta nell'ordinamento francese, nel senso che ne era già disciplinato il regime fiscale nel *Code général des impôts*. Precisamente, essa è assoggettata ad un regime di neutralità denominato "attribuzione contributiva" (CGI, art. 115, 2). La fattispecie di scissione parziale cui fa riferimento il *Code de commerce* tuttavia appare più ampia rispetto a quella contenuta nel *Code général des impôts* che, diversamente dal primo, fa riferimento alla sola scissione parziale proporzionale, tanto che oggi ci si chiede se il regime della "attribuzione contributiva" possa essere esteso anche alle scissioni parziali non proporzionali ammesse dalla disciplina civilistica v. G.REMBRY, G. EXERJEAN, S. ROCHEFORT, *Quelle fiscalité anticiper au regard des dernières évolutions juridiques et comptables en matière de scissions partielles ?*, in *Option Finance*, 8 avril 2024, disponibile su *NexisUni*.

²⁷ Lo rileva C. BARRILLON, *Réforme du droit des fusions, scissions et apports partiels d'actifs dans les sociétés commerciales*, JCP, 2023, 1183. Per un primo commento alla disciplina francese sulla scissione mediante scorporo si vedano: P. H. CONAC, *La transposition de la directive Mobilité transfrontalière en droit comparé*, in *Rev. sociétés* 2024, 782; M. L. COQUELET, *L'apport partiel d'actifs transfrontalier3: une opération en quête d'identité*. in *Rev. Sociétés*, 2023, 743 e da H. LE NABASQUE, *La scission partielle*, BJS sept. 2023, n° BJS202h7, 53.

dell'attivo e, se del caso, del passivo, senza richiedere che l'oggetto dello scorporo consista in una "unità economica"²⁸.

Invero anche in Italia si è tentato di affermare che gli elementi trasferiti con la scissione dovessero essere avvinti se non da un legame funzionale quantomeno da una "significatività organizzativa"²⁹, tuttavia, anche su questo piano, l'introduzione della scissione mediante scorporo sembra confermare la tesi più liberale che nega l'esistenza di un simile limite ed ha aperto la strada alla possibilità di trasferire con la scissione singole attività nonché singole passività (c.d. scissione negativa), favorendo in questo modo un'utilizzazione più possibile estesa e flessibile dell'operazione, tale da renderla capace di soddisfare esigenze molteplici e svariate³⁰ anche da parte di imprese in crisi³¹.

Hanno introdotto una disciplina della scissione mediante scorporo per operazioni interne anche l'Ungheria e la Polonia.

In Ungheria, l'istituto – denominato *leválás* – è regolato dall'art. 18/A. § della Legge CLXXVI/2013 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni, come modificata dalla Legge XXXIX/2023 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/2121, e si configura anche lì come una scissione parziale con costituzione di una nuova società. Una peculiarità della norma ungherese è l'attenzione alla copertura del capitale sociale. L'art. 18/A. §, infatti, stabilisce espressamente che "*Nella determinazione del capitale sottoscritto della persona giuridica residua non si può tenere conto della sua quota nella persona giuridica risultante dalla scissione*". Sul piano applicativo, in base a questa disposizione, può essere scorporata solamente la parte di patrimonio netto che non è vincolata alla copertura del capitale sociale della scissa e conseguentemente la scissione può essere realizzata solo nella forma parziale.

²⁸ Invero anche in Italia si è tentato di affermare che gli elementi trasferiti con la scissione dovessero essere avvinti se non da un legame funzionale quantomeno da una destinazione produttiva, tuttavia, anche su questo piano, l'introduzione della scissione mediante scorporo sembra confermare la tesi più liberale per cui. Allo stesso modo, non è più sostenibile che oggetto dello scorporo debba consistere in un complesso aziendale, come sostenuto da G. RACUGNO, *Lo "scorporo" d'azienda*, Milano, 1995, *passim*.

²⁹ Il riferimento è a V. CARIDI, *La scissione*, in *Trattato delle società*, a cura di V. Donativi, t. I, Milano, 2022, 966, ove i riferimenti alla dottrina che si è interrogata sulla questione.

³⁰ Si fa l'esempio di un scorporante che, in una logica di gruppo e quindi in presenza di vantaggi compensativi, intenda liberarsi delle sole passività, (per esempio un prestito obbligazionario), v. R. SANTAGATA, «*Scissione mediante scorporo*», cit. 288.

³¹ Cfr. R. SANTAGATA, «*Scissione mediante scorporo*», cit. 311 ss.; ID., *Crisi d'impresa e operazioni straordinarie (primi appunti sul novellato art. 116 CCII)*, in *Dir. fall. e soc. comm.*, 2025, 1 ss.

Per quanto riguarda la Polonia, l'operazione di *podział przez wyodrębnienie* è disciplinata dall'art. 529 del codice delle società commerciali polacco (*Kodeks spółek handlowych*), introdotto con un emendamento del 16 agosto 2023 per il recepimento della Direttiva UE 2019/2121. Secondo l'art. 529, n. 5 la *podział przez wyodrębnienie* è effettuata "mediante il trasferimento di una parte del patrimonio della società che si divide a una società o a più società già esistenti o di nuova costituzione, in cambio di quote o azioni della società o delle società acquirenti o di nuova costituzione, che sono assegnate alla società che si divide". Anche in Polonia, quindi, la scissione mediante scorporo è tipizzata solo nella forma parziale, ma è ammesso che la beneficiaria sia preesistente.

Salvo diversa verifica, negli altri Stati membri che hanno recepito la Direttiva (UE) 2019/2121, la scissione mediante scorporo risulta regolata esclusivamente quale operazione transfrontaliera. Pertanto, nel contesto europeo, l'Italia si distingue come uno dei pochi ordinamenti che ne ammettono espressamente l'utilizzo anche nelle operazioni interne, accogliendone peraltro una nozione particolarmente ampia. Come evidenziato, infatti, l'ordinamento italiano consente di realizzare la scissione mediante scorporo non solo nella forma parziale, sul modello dell'160-ter della Direttiva (UE) 2019/2121, ma anche in quella totale, prevedendo in entrambi i casi che la società beneficiaria possa essere sia preesistente sia di nuova costituzione.

3. *L'ambito di applicazione. Il caso dell'imprenditore individuale e degli enti non societari*

Sotto il profilo concettuale, l'istituto italiano della scissione mediante scorporo risulta sostanzialmente conforme al corrispondente modello tedesco. Una significativa divergenza emerge, tuttavia, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione: in Germania, il § 124 *UmwG* contempla espressamente la possibilità che anche le imprese individuali (*Einzelkaufleute*) partecipino alle operazioni di scorporo, sia come soggetti scissi sia come beneficiari. In Italia, invece, dove l'estensione della disciplina di scissioni e fusioni ai soggetti non societari è mediata dal perimetro della trasformazione eterogenea, l'imprenditore individuale sembra rimanere escluso.

Qualora si ritenga – come già evidenziato – che il legislatore italiano abbia inteso unicamente offrire un procedimento alternativo al conferimento per la realizzazione di operazioni di scorporo e che, a tal fine,

sul piano della tecnica legislativa, abbia qualificato lo scorporo come una particolare forma di scissione (“scissione mediante scorporo”), con il conseguente effetto di escludere l’imprenditore individuale dall’accesso all’operazione, laddove avrebbe potuto – analogamente a quanto avvenuto in Francia – limitarsi ad estendere il procedimento di scissione allo scorporo (“scorporo mediante scissione”), ricomprendendo così tutti i soggetti legittimati al conferimento, incluso l’imprenditore individuale, allora si potrebbe sostenere che anche quest’ultimo, purché regolarmente iscritto nel registro delle imprese, debba poter beneficiare della facoltà di ricorrere alla scissione al fine di realizzare operazioni di scorporo. Se tale lettura fosse ritenuta fondata, ne potrebbe derivare in via ulteriore l’affermazione della generale ammissibilità della trasformazione dell’impresa individuale in società di capitali unipersonale che invece è ancora controversa?³²

Del resto, come è stato pragmaticamente affermato, la disciplina delle operazioni straordinarie è “artificiale”, nel senso che non risponde ad alcun dogma, ma mira solamente a soddisfare esigenze pratiche avvertite dagli operatori³³. I procedimenti di trasformazione, fusione e scissione altro non sono che strumenti di semplificazione che consentono di conseguire un risultato economico-giuridico comunque raggiungibile con una combinazione di altre operazioni e l’introduzione della scissione mediante scorporo lo conferma ulteriormente.

Ed allora: sul piano economico non è infrequente per un imprenditore individuale avvertire l’esigenza di “trasformare” la propria azienda in una società per azioni della quale si sia fatto promotore, per esempio per trovare nuovi capitali adeguati allo sviluppo della sua impresa, per assicurarsi il beneficio della responsabilità limitata, per dar vita ad un’integrazione

³² Sulla questione la dottrina è profondamente divisa. In senso affermativo si veda in particolare A. CETRA, *Le trasformazioni «omogenee» ed «eterogenee»*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, 4, Torino, 2007, 157, nt. 52, in senso negativo: G. MARASÀ, *Trasformazioni eterogenee e dintorni: sviluppi normativi e problemi*, in *Riv. dir. comm.*, 2022, I, 529 ss. e, anche se seguito dell’introduzione della scissione mediante scorporo, R. SANTAGATA, «*Scissione mediante scorporo*», cit., 290. Per quanto riguarda la giurisprudenza maggioritaria, essa è consolidata sull’opinione negativa, come conferma una recente decisione della Cassazione (Cass. n. 5088, 24 febbraio 2024). Per ulteriori e ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza si rinvia a F. MARASÀ, *La trasformazione dell’impresa individuale in società di capitali: problemi di disciplina*, in *Giur. comm.*, I, 2025, 447 ss.

³³ M. S. SPOLIDORO, *Inquadramento giuridico, tipicità e polimorfismo delle operazioni straordinarie*, cit.

aziendale a vari livelli o ad un'articolazione dell'impresa in una struttura di gruppo.

Il conseguimento di tali obiettivi attraverso il conferimento d'azienda presenta, tuttavia, alcune criticità di ordine operativo e giuridico che risultano invece superabili con la scissione mediante scorporo. Quest'ultima, infatti, è assistita dai principi di continuità e, soprattutto, di contestualità tra gli effetti dello scorporo e della costituzione della nuova società (art. 2506 *quater* c.c.); principi che non trovano applicazione nel conferimento, il quale resta assoggettato alla disciplina generale. In particolare, l'art. 2330 c.c. prevede che il notaio rogante disponga di un termine di venti giorni per procedere all'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese. Lo iato temporale che ne deriva risulta, com'è evidente, difficilmente conciliabile con la peculiare natura del bene conferito ossia un'azienda in funzionamento³⁴. In pratica, l'azienda, in attesa dell'iscrizione al registro della costituenda società, non potrà che continuare ad essere gestita come sempre, ma da amministratori privi di poteri e pertanto esposti, nei confronti dei terzi, alla responsabilità *ex art.* 2331, comma 2, c.c.³⁵. Gli atti nel frattempo compiuti, ad avvenuta iscrizione della società, dovrebbero poi essere ratificati.

Con la scissione mediante scorporo queste problematiche non si porrebbero e dunque, nello spirito che contraddistingue la disciplina delle operazioni straordinarie, perché non estendere la facoltà di impiegarla anche all'imprenditore individuale? Potrebbe essere questa una possibile aerea di ammodernamento del nostro ordinamento anche nell'ottica di avvicinarlo a quello di altri Paesi europei (Francia, Spagna e Portogallo) che ammettono la separazione del patrimonio individuale dell'imprenditore e l'assoggettabilità allo stesso del regime della successione universale in caso di suo trasferimento³⁶, rendendo così operativamente possibile la trasformazione dell'impresa individuale in società.

³⁴ Rileva questo problema operativo A. BERTOLOTTI, *Sub artt. 2342-2345 - Conferimenti*, in Scialoja-Branca, *Commentario del Codice Civile. Delle società*, Bologna, 2016, 32.

³⁵ CAVANNA, *sub art. 2331*, in Cottino e Bonfante, Cagnasso e Montalenti (diretto da), *Il nuovo diritto societario*, Bologna, 2004, 103.

³⁶ Per un inquadramento del sistema francese sulla questione riportata nel testo si rinvia a F. MARASÀ, *La trasformazione dell'impresa individuale in società di capitali: problemi di disciplina*, in *Giur. comm.*, I, 2025, 47, per ragguagli anche sui sistemi spagnolo e portoghese v. R. SANTAGATA, «*Scissione mediante scorporo*», cit., 290, nt. 60.

L'aver qualificato lo scorporo alla stregua di una scissione se da un lato origina dei dubbi circa l'accessibilità all'operazione da parte dell'impresa individuale, dall'altro, in virtù dell'art. 42-*bis*, c.c. rende certo che tale operazione possa essere realizzata da enti non societari³⁷. Essi, quindi, sempre che lo statuto non lo vieti, possono effettuare l'operazione "reciprocamente" ossia fra soggetti del Libro I del codice civile, ma anche da e verso tipi societari. In quest'ultimo caso, troveranno applicazione gli artt. 2500-*septies* e 2500-*octies* c.c. Ovviamente, sotto il profilo procedurale sarà necessario effettuare i necessari adattamenti derivanti dalla disciplina degli enti non societari, per esempio la decisione andrà adottata secondo le regole proprie dell'ente di volta in volta coinvolto e non si escludono difficoltà operative. In particolare, salvo che si tratti di un ente del terzo settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di una impresa sociale iscritta al registro imprese o di un ente non del terzo settore risultante dal registro delle persone giuridiche presso la prefettura o presso la Regione competente territorialmente, per gli enti non iscritti in un qualsivoglia registro ufficiale, potranno porsi delle criticità legate agli oneri di pubblicità imposti dal procedimento di scissione. Senza contare che l'operazione deve essere funzionalmente coerente con gli scopi dell'ente e rispettare i principi di salvaguardia del patrimonio e dei terzi, in particolare in caso di scissione di ente non societario in favore di società si deve tener conto delle disposizioni dell'art. 2500-*octies*, comma 3, c.c. in materia di trasformazione in società di capitali, che, com'è noto, non consente la trasformazione alle associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico e, per le fondazioni, qualora non sia rilasciato apposito provvedimento dall'autorità governativa.

Altre limitazioni sono suscettibili di porsi in ragione della natura oppure dello scopo dell'ente.

Per esempio, sotto il primo profilo, se la beneficiaria è una fondazione di tipo tradizionale, lo scorporo non permette all'ente scisso di acquisire la qualifica di "socio", a causa dell'assenza dell'elemento personalistico tipico della fondazione: si potrebbe però ammettere una beneficiaria strutturata quale fondazione di partecipazione, sì da assicurare una "continuità partecipativa" dei soci.

³⁷ M. DE PAOLI, *La scissione mediante scorporo e gli enti del Libro I del Codice civile*, in *Cooperative e enti non profit*, 1, 2025, 7.

Con riferimento al profilo dello scopo, nel caso di scissione trasformativa da società in ente non societario sarà necessario valutare se l'assegnazione patrimoniale alla beneficiaria comporti l'adozione di uno scopo non lucrativo tale da realizzare una finalità originariamente estranea all'attività d'impresa e, quindi, idoneo a mutare la natura stessa dell'investimento. Per cui anche in questo caso potranno venire in considerazione adattamenti del procedimento per superare il conflitto, come per esempio il riconoscimento del diritto di recesso.

4. Arbitraggio tra conferimento e scissione mediante scorporo. Quali vantaggi?

La previsione di una mera facoltà e non già di un obbligo di avvalersi della disciplina della scissione ai fini del trasferimento di attività e/o passività a una o più società si evince chiaramente dalla lettera della legge delega (art. 3, comma 1, lett. *p*, l. 127/2022) nonché dal decreto delegato (art. 51, comma 3, lett. *a*, d. lgs. 19/2023)³⁸. L'alternativa, come già anticipato, si pone con la disciplina dei conferimenti in natura, combinata, nell'eventualità in cui gli elementi trasferiti configurino un'azienda, con quella che regola la sua circolazione.

A me pare che la scelta a favore dell'uno o dell'altro procedimento sia rimessa alla discrezionalità tecnica degli amministratori della scissa non senza una previa attività di "negoiazione" con quelli della beneficiaria, nel caso in cui essa sia già esistente. In altre parole, occorre che i soggetti che prendono parte all'operazione concordino sulla qualificazione da attribuire allo scorporo tra scissione e conferimento. Ritengo che l'esercizio dell'opzione abbia natura prettamente gestoria perché, a ben vedere, si tratta di scegliere a quale regime di trasferimento assoggettare le attività e/o passività oggetto di scorporo ossia quello per successione universale, come avviene nella scissione³⁹ oppure a titolo particolare come nel caso del

³⁸ R. SANTAGATA, *Scissione mediante scorporo*, cit., 275, nt. 19 sottolinea come la previsione di una facoltà, anziché di un obbligo, di ricorrere al procedimento di scissione per la realizzazione dello scorporo risulta coerente con l'impostazione accolta dall'art. 2500-*octies* c.c., il quale, in presenza di una comunione d'azienda, riconosce ai cotitolari la possibilità di scegliere tra il conferimento e la trasformazione in società di capitali.

³⁹ Pur nell'esigenza di sintesi di questo *paper* è doveroso avvertire che nel nostro ordinamento, in dottrina, non è pienamente condiviso il convincimento secondo cui la scissione consenta di derogare alle tradizionali regole di circolazione dei beni oggetto di assegnazione, garantendo una successione a titolo universale anziché particolare, sull'argomento, in luogo di molti, si rinvia a G. SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, in *Trattato delle*

conferimento. In questa prospettiva, una clausola statutaria che imponga agli amministratori di una società azionaria di realizzare l'operazione di scorporo mediante il procedimento di scissione non sembra ammissibile e neppure utile⁴⁰ perché limiterebbe la possibilità dei gestori di individuare, caso per caso, il procedimento maggiormente efficiente, frustrando così gli obiettivi del legislatore⁴¹. D'altro canto, l'uno e l'altro procedimento (conferimento d'azienda e scissione), lo si è già dimostrato da tempo, seppur con strategie legali diverse, assicurano un sistema di tutela per soci di minoranza, creditori e lavoratori pressoché equivalente⁴², ancorché nella scissione tale sistema possa dirsi più avanzato e completo, soprattutto sul piano della trasparenza⁴³.

Anche per quel che riguarda il regime fiscale, benché non siano perfettamente sovrapponibili, quello relativo alla scissione mediante

società per azioni, diretto da G. E. Colombo, G. B. Portale, 7**2. Torino, 2004, 356 e M. CENTONZE, *Assegnazione patrimoniale e disciplina dell'azienda nella scissione di società*, Milano, 2013, 119. Nella prassi notarile trova invece ampio consenso la tesi della successione universale v. in particolare F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva*, cit., 642 ss. Diversamente, in Spagna il trasferimento in blocco, attraverso la successione universale, rappresenta il tratto peculiare e distintivo delle operazioni di "modificazione strutturale"; ed è proprio in virtù di questa rilevante deroga alle regole generali che lì si fonda un vincolo sistematico correlato alla tipicità delle operazioni di riorganizzazione.

⁴⁰ La questione è sollevata da G. GUERRIERI, *La scissione mediante scorporo*, cit., 19 che invece è aperto a questa possibilità in particolare nella s.r.l.

⁴¹ È opportuno ricordare che in dottrina era già stata avanzata la proposta di estendere il procedimento di scissione anche alle operazioni di scorporo, nell'ottica di garantire una tutela più adeguata ai soci, i quali avrebbero così potuto beneficiare di informazioni più complete sulle possibili ricadute dell'operazione. Tale proposta era stata formulata da L. BUTTARO, *Scissione e scorporo*, in *studi in onore di Gastone Cottino*, II, Padova, 1997, 1412.

⁴² All'indomani dell'introduzione della scissione con il d. lgs. n. 22 del 16 gennaio 1991 si è posto il problema se, nell'ipotesi in cui gli elementi patrimoniali oggetto di scissione costituissero un'azienda, la disciplina del procedimento di scissione andasse integrata con quella del trasferimento di azienda (art. 2556 ss., art. 2212 c.c.) oppure se essa fosse da sola sufficiente a regolare tutti gli aspetti. Si veda in particolare G. SCOGNAMIGLIO, *Scissione e trasferimento d'azienda*, B) *Profili civilistici*, in *Studium oeconomiae*, 2000, 373. Per esempio, il sacrificio inferito ai creditori della scissa per il fatto che la beneficiaria risponde non illimitatamente, ma solo nei limiti del valore effettivo del patrimonio ad essa assegnato e peraltro solo in via sussidiaria (art. 2506-*quater*, comma 3 c.c.), in una prospettiva *ex ante* è adeguatamente compensato dal diritto di opposizione *ex art.* 2503 c.c., in una logica *ex post* i creditori ricevono adeguata tutela dal regime di responsabilità solidale di tutte le società partecipanti alla scissione per i debiti la cui destinazione non è desumibile dal progetto, così G. E. COLOMBO, *Scissione e trasferimento d'azienda*. A) *Introduzione*, in *Studium oeconomiae*, 2000, 372.

⁴³ Per queste considerazioni si veda R. SANTAGATA, «*Scissione mediante scorporo*», cit., 305 alle quali l'A. giunge dopo un analitico confronto fra le tutele per creditori e soci nella scissione e nel conferimento.

scorporo (art. 173 commi 15 *ter* e *quater*, TUIR) e quello del conferimento d'azienda (art. 176, TUIR), sono entrambi retti dal principio di neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette, nel senso che non comportano emersione di plusvalori⁴⁴.

Senza escludere che, negli interstizi delle differenze procedurali e fiscali tra conferimento e scissione mediante scorporo, possano individuarsi vantaggi tali da far propendere, in astratto, per l'una o per l'altra operazione, si ritiene opportuno che la scelta venga effettuata caso per caso.

A tal fine, appare utile approfondire quali elementi possano assumere rilievo nella decisione, muovendo da una considerazione preliminare: nelle operazioni di trasformazione, fusione e scissione (in senso proprio), gli esiti economico-giuridici cui conducono i rispettivi procedimenti potrebbero, in linea teorica, essere raggiunti anche attraverso modalità alternative, segnatamente mediante un procedimento articolato in due fasi, consistente nello scioglimento e nella liquidazione della società originaria, seguiti dalla costituzione di una nuova società con l'assetto desiderato. In tali ipotesi, l'utilità del procedimento unitario di trasformazione, fusione o scissione rispetto a quello alternativo risulta evidente, poiché quest'ultimo si presenta come ben più tortuoso e, pertanto, inefficiente sotto il profilo dei costi di transazione che comporta⁴⁵.

Quanto alla scissione mediante scorporo, la convenienza del suo procedimento rispetto a quello del conferimento non è immediatamente

⁴⁴ Sebbene non sia possibile approfondire in questa sede il regime fiscale della scissione e del conferimento, è opportuno precisare che, con riferimento al conferimento, la neutralità fiscale – subordinata a specifiche condizioni – opera soltanto quando l'operazione ha ad oggetto un'azienda (art. 176 TUIR). Qualora invece il conferimento riguardi singoli beni, trova applicazione la disciplina generale dell'art. 86 TUIR, nel senso che il conferimento è considerato una cessione di beni con conseguente realizzo di eventuali plusvalenze. Quanto alle imposte indirette, e in particolare all'IVA, il conferimento di un'azienda o di un complesso unitario di beni è escluso dall'ambito di applicazione dell'imposta (art. 2, comma 3, lett. *b*), DPR 633/1972). Diversamente, il conferimento di beni singoli è equiparato a una cessione di beni e, come tale, soggetto ad IVA (art. 2, DPR 633/1972). Per una sintesi sui profili fiscali della scissione mediante scorporo e del conferimento d'azienda si rinvia a S. NECCI, L. MIELE, *La scissione mediante scorporo alternativa al conferimento*, in *Corr. trib.*, 2, 2025, 100. In argomento v. anche il Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *Scissione mediante scorporo: la disciplina fiscale alla luce dell'attuazione della riforma tributaria*, 30 maggio 2024, M. DI SENA, *Lo scorporo nelle imposte sui redditi: i rapporti con la disciplina delle operazioni straordinarie "domestiche"*, in *Profili tributari dello scorporo*, a cura di E. De Valle, G. Franson, Torino, 2024, 45 ss.

⁴⁵ M. S. SPOLIDORO, *Inquadramento giuridico, tipicità e poliformismo delle operazioni straordinarie*, cit.

evidente, poiché non comporta la riunione di più operazioni in un unico procedimento e deve pertanto essere valutata in concreto sulla base delle specifiche circostanze del caso.

Salvo che la scissione mediante scorporo non possa essere realizzata in forma semplificata (e questo accade essenzialmente in caso di scissione mediante scorporo in cui la scissa trasferisce il proprio patrimonio ad una società di nuova costituzione oppure già totalmente partecipata⁴⁶), in linea generale, essa non è senz'altro più agile del conferimento.

Neppure il "risparmio" della relazione di stima è sempre dirimente. Per un verso, infatti, anche in ipotesi di conferimento è possibile, nei casi previsti dall'art. 2343-ter, c.c., godere dell'esonero dalla relazione di stima (per esempio tanto potrebbe avvenire qualora le attività e le passività oggetto di scorporo risultassero iscritte in bilancio al *fair value* sempre che il bilancio sia stato sottoposto a revisione e non siano emersi rilievi rispetto agli elementi oggetto di trasferimento); per altro verso, anche con la scissione, la perizia di stima non è sempre eludibile, essa infatti è necessaria in una pluralità di casi: quando la beneficiaria è preesistente e non già totalmente controllata; qualora ad essa vengano trasferite attività e passività aventi, complessivamente, un valore contabile inferiore rispetto a quello imputato a capitale; quando la scissa sia una società di persone e la beneficiaria di capitali.

Un altro elemento da considerare è che la scissione potrebbe comportare il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso alla relativa decisione. Tanto accade se all'operazione si accompagna anche una trasformazione dell'ente e/o dello scopo oppure se essa è effettuata da una s.r.l. o da una società di persone.

Allo stesso tempo, anche l'operazione di conferimento, se realizzata da una s.r.l., è causa di recesso qualora comporti una sostanziale

⁴⁶ Le semplificazioni di cui all'art. 2505, comma 2, c.c. sono ritenute applicabili anche alla scissione mediante scorporo da R. SANTAGATA, «Scissione mediante scorporo», cit. 295. Questa conclusione è confortata anche dal dato comparatistico: nel diritto tedesco il § 125 *UmwG* estende espressamente anche alla scissione mediante scorporo la possibilità di delegare la decisione all'organo amministrativo qualora la beneficiaria sia posseduta dalla scissa totalmente (§ 9) oppure per almeno il 90% (§ 62). Allo stesso tempo, ai sensi del §127 dell'*UmwG* è sempre richiesta la relazione degli amministratori in cui devono essere illustrati gli aspetti giuridici ed economici dell'operazione, che in Italia, invece, pare sempre esclusa quando la beneficiaria è di nuova costituzione (art. 2506-ter, comma 3 c.c.).

modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo (art. 2473 c.c.). Peraltro, in questo caso, la decisione è riservata alla competenza dei soci (art. 2479, comma 2, n. 5 c.c.) e deve essere necessariamente adottata con metodo assembleare, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (art. 2479-bis, comma 3, c.c.).

Per contro, neppure nelle società azionarie la decisione di conferimento può dirsi sempre di competenza degli amministratori: essa è rimessa all'assemblea se l'operazione implica l'assunzione di responsabilità illimitata nella società conferitaria *ex art. 2361, comma 2, c.c.* oppure quando ha ad oggetto un'azienda per cui l'operazione si configura come "primordiale"⁴⁷.

In ogni caso, dal lato della beneficiaria, in linea generale, ossia salvo possibilità di delega agli amministratori, sarà sempre necessaria una delibera dell'assemblea (straordinaria nelle società azionarie) sia che si tratti di scissione, sia che si tratti di conferimento, dovendosi, in quest'ultimo caso, deliberare un aumento di capitale sociale.

Se non sul piano del procedimento, i vantaggi conseguibili con la scissione rispetto al conferimento potrebbero essere meglio apprezzati su quello degli effetti che può realizzare l'una, ma non l'altro, se però si concorda sull'idea che (anche in Italia, così come previsto espressamente in Spagna e in Francia) nella scissione si realizza un trasferimento a titolo universale⁴⁸ rispetto a quello a titolo particolare che consegue al conferimento.

L'effetto di successione universale presenta indubbi punti di forza circa la capacità di semplificare l'operazione di assegnazione delle attività e passività alla beneficiaria, la quale subentra *ipso iure* nei rapporti giuridici facenti capo alla scissa, realizzando così una traslazione in blocco del complesso patrimoniale oggetto di trasferimento. Peraltro, la successione universale, non solo consente il subentro automatico nei beni, nei diritti e nelle obbligazioni oggetto di scissione, ma fa venire meno la necessità di

⁴⁷ P. MARCHETTI, *Spunti sulle relazioni tra valore contabile, valore economico, valore di mercato dell'azienda nelle operazioni societarie di finanza straordinaria*, in *Giur. comm.*, 1993, I, 212, ss. Sul tema più recentemente, anche per gli ampi riferimenti, v. N. DE LUCA, *Gestione dell'impresa e disposizione dell'azienda. Uno studio di diritto comparato*, in *Riv. soc.*, 2022, 366 ss.; ID, *La "circolazione" volontaria di un fondo comune tra sgr. Una fattispecie acquisitiva a titolo originario?*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2023, 887 ss.

⁴⁸ V. *Supra* nota 41.

perfezionare singoli atti di trasferimento, volture o consensi, in deroga ai meccanismi propri della circolazione dei singoli beni⁴⁹.

Inoltre, sempre sul terreno degli effetti, «*la circolazione dell'azienda (o di un suo ramo) mediante il nuovo schema della scissione mediante scorporo offre alla scissa, in specie, il vantaggio di rendere sussidiaria la sua responsabilità solidale per i debiti che il progetto assegna inequivocabilmente alla beneficiaria⁵⁰: carattere non riconosciuto invece, almeno testualmente, alla solidarietà del cedente rispetto ai debiti dell'azienda trasferita, dal che si deduce l'assoluta libertà dei creditori aziendali nella scelta del coobbligato al quale rivolgere le loro pretese*»⁵¹.

5. *Il caso della scissione mediante scorporo con beneficiaria di nuova costituzione. Spunti per una maggiore estensione dell'esonero dalla perizia ex art. 2343-ter c.c.*

La scissione mediante scorporo, al pari del conferimento, consente di costituire una nuova società. Adesso, in virtù della riformulazione dell'art. 2506.1 c.c., la scissione è certo che possa essere anche totale e non solo parziale. In ogni caso, l'operazione implica che presso la beneficiaria venga formato nuovo capitale sociale e pare incontestabile che ciò possa avvenire senza necessità di ricorrere ad una perizia di stima. Sul punto si argomenta che «*quand'anche venga creato capitale attraverso lo scorporo, resta fermo che ciò avviene nell'ambito di una variante della fattispecie della scissione, la quale – diversamente da quanto accade nella fattispecie del conferimento – è caratterizzata da norme e principi dipendenti dalla propria natura di modifica organizzativa dei rapporti sociali: principi per i quali non richiede relazione di stima la eventuale creazione di capitale in una beneficiaria, che sia una società di capitali, con valori presenti nel patrimonio netto (capitale e riserve) della scissa nel rispetto del*

⁴⁹ Per una elencazione delle possibili semplificazioni si rinvia a F. MAGLIULO, *L'attuazione della Direttiva*, cit., 642 e D. BOGGIALI – N. ATLANTE, *La scissione mediante scorporo*, cit. 14 i quali ritengono che, nella scissione, per gli immobili assegnati: *i)* non è dovuta alcuna garanzia per evizione e non sono esercitabili le prenotazioni legali; *ii)* non vi è alcun obbligo di trascrizione dei registri immobiliari, ma solo quello di voltura catastale; *iii)* non trovano applicazione le norme urbanistiche circa la commerciabilità degli immobili: dichiarazioni o allegazioni ex l. 47/85 e successive modifiche e integrazioni; *iv)* non vengono in rilievo le norme sulla prestazione energetica; *v)* non si applicano le norme sulla c.d. conformità catastale.

⁵⁰ A questo proposito pare utile segnalare una differenza con il sistema tedesco: secondo quanto previsto dal § 133 *UmwG* la responsabilità delle società partecipanti all'operazione, da un lato, è solidale, dall'altro, è limitata nel tempo. La durata della responsabilità però varia a seconda che il debito sia stato oggetto o meno di specifica assegnazione alla beneficiaria. Nel primo caso il debito è esigibile entro dieci anni, nel secondo, entro cinque.

⁵¹ R. SANTAGATA, «*Scissione mediante scorporo*», cit., 309, il quale tuttavia conclude che tale differenza non ha particolare rilievo applicativo.

principio di continuità di cui all'art. 2504-bis, comma 4, c.c. (norma dettata per la fusione, ma pacificamente estesa alla scissione)". Sicché si aggiunge che "in conformità a quanto avviene nella fusione, nella scissione la perizia è, infatti, richiesta quando la scissa sia una società di persone (v. art. 2501-sexies, comma 7, c.c.) o, nella scissione "eterogenea", un ente non societario (v. massima n. 20), e quando, per una finalità consentita, il capitale della beneficiaria viene creato in misura superiore rispetto al valore contabile dei beni assegnati, purché nei limiti del valore minimo attestato dall'esperto (si rinvia alle massime nn. 27 e 72)"⁵².

L'irrilevanza della perizia viene quindi fondata sull'applicazione, anche in tale ambito, del principio di continuità dei valori contabili (art. 2506 *quater*, che richiama l'art. 2504 *bis*, comma 4 c.c.). Tuttavia, nella scissione mediante scorporo con società neocostituita la continuità contabile può realizzarsi in misura solo parziale⁵³: le poste attive e passive scorporate vengono sì recepite nel bilancio della beneficiaria agli stessi valori dell'ultimo bilancio della scissa – da cui sono stornate per essere re-imputate – ma ciò non vale per le poste del patrimonio netto. Nella scissione mediante scorporo la scissa non opera alcuna riduzione del proprio capitale sociale (che rimane coperto dalla partecipazione ricevuta dalla beneficiaria) per poi ricostituirlo, (al più) in pari misura, nella beneficiaria, ma ne crea di nuovo e in assenza di una formale perizia che ne attesti il valore.

⁵² Così CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima n. 209, Scissione mediante scorporo*. Art. 2506, 1 c.c., del 7 novembre 2023, confermando quanto già precedentemente affermato nella *Massima n. 182, Obbligo di menzione della perizia di stima in caso di scissione realizzata "mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti"* (artt. 2506-ter, comma 2, e 2343 c.c.), del 24 settembre 2019, ossia che nella scissione la perizia non è necessaria ogni qualvolta venga aumentato il capitale sociale della beneficiaria. Sul tema si veda anche F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE)*, cit., 637.

⁵³ Cfr. G. RACUGNO, *L'iscrizione delle attività e passività nel primo bilancio successivo alla scissione mediante scorporo*, in *Riv. soc.*, 2024, 981 esclude che il principio di continuità trovi applicazione nella scissione mediante scorporo, sostenendo che, in questa specifica forma di scissione, l'assegnazione dei beni dalla società scissa alla beneficiaria abbia natura onerosa, dove la contropartita dell'operazione è rappresentata dalla partecipazione ricevuta nella beneficiaria stessa. Tuttavia, nel caso considerato, sembrerebbe più appropriato applicare le regole contabili della permuta. In proposito, l'OIC 16 (Immobilizzazioni materiali) distingue due casi: *a*) quello della permuta con funzione di acquisto (par. 82), da rilevare in base al presumibile valore di mercato attribuibile al bene ricevuto alla data di acquisizione; *b*) quello in cui la permuta non realizza una compravendita (par. 83), ma è effettuata per procurare la disponibilità di un cespite di analoghe caratteristiche funzionali senza l'obiettivo di conseguire un componente positivo di reddito. In questa ipotesi, il valore d'iscrizione dell'immobilizzazione materiale acquisita è riconosciuto al valore contabile netto dell'immobilizzazione materiale ceduta.

Ne deriva allora che la superfluità della perizia non trova il suo fondamento ultimo nel principio di continuità contabile, bensì, più in generale, nell'attitudine del bilancio, a prescindere dai principi contabili adottati (nazionali o internazionali) a garantire l'effettività del capitale sociale⁵⁴ e in specie dei valori delle attività e passività oggetto di scorporo. Questa constatazione, se condivisa, potrebbe confortare una lettura più liberale dell'art. 2343-ter c.c., idonea ad estendere l'esonero dalla perizia di stima, così come riconosciuto nell'ambito del procedimento di scissione mediante scorporo, anche in quello di conferimento.

In altre parole, nell'applicazione dell'art. 2343-ter, lett. a) si tratterebbe di dare rilievo al semplice valore contabile "*iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento*" a prescindere che si tratti di quello attuale (*fair value*) o di quello storico⁵⁵.

Invero, com'è risaputo, la versione attuale dell'art. 2343-ter, c.c. - riscritta dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224 per fugare i dubbi che aveva sollevato l'uso del termine tecnico "valore equo"⁵⁶ impiegato nella prima versione - adesso si riferisce espressamente al *fair value*, lasciando intendere che ai fini dell'esonero dalla perizia rilevino solamente i valori di scambio⁵⁷. Questo parametro, però, al pari di quello di perizia, nell'ottica di garantire l'effettività del capitale sociale, rappresenta solamente il limite

⁵⁴ G. E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, in G. E. Colombo e G. B. Portale, *Bilancio d'esercizio e consolidato*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Torino, 1994, 42.

⁵⁵ Questa era l'interpretazione più liberale già suggerita da parte della dottrina nel vigore della prima versione dell'art. 2343-ter, c.c. così come introdotta dal d. lgs. 224/2010. Si vedano: N. ABRIANI, *Il nuovo regime dei conferimenti in natura senza relazione di stima*, in *Riv. not.*, 2009, 295 e 304 e M. S. SPOLIDORO, *Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria*, in *Notariato*, 2009, 64 e 68. Nella prassi notarile, nello stesso senso, con ampia motivazione, il Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 104, *Il "valore equo ricavato da un bilancio approvato" ai fini della valutazione di conferimenti in natura in s.p.a.*, del 27 gennaio 2009.

⁵⁶ Per una sintesi del dibattito originatosi intorno alla prima versione dell'art. 2343-ter, c.c. con i relativi riferimenti si rinvia a C. B. VANNETTI, *Il conferimento d'azienda*, in C. B. Vannetti, F. Salerno, *Conferimento d'azienda e scissione delle società*, Torino, 2012, 24 ss.

⁵⁷ Vedi, anche per talune precisazioni, G. STRAMPELLI, *I regimi alternativi di stima dei conferimenti in natura in società per azioni: appunti*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, II, 218 ss. Nella prassi notarile v. Massima n. 120, *Il "fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente" ai fini della valutazione di conferimenti in natura in s.p.a. (art. 2343-ter, comma 2, lett. a), c.c.)*, del 5 aprile 2011 con la quale, a seguito delle modifiche apportate dal d. lgs. 224/2010 aveva rettificato il proprio orientamento espresso nella massina n. 104, v. *supra* nt. 56.

massimo a cui il bene può essere iscritto in bilancio quale «*valore che dovrebbe rendere edotti i soci e i terzi creditori sull'effettività del capitale sociale*»⁵⁸. In questo senso, il caso della scissione mediante scorporo con società di nuova costituzione sembra confermare che il valore contabile in generale, compreso quello storico (seppur, normalmente, più basso di quello reale) è anch'esso funzionale a conseguire questo obiettivo.

⁵⁸ P. BALZARINI, *Le immobilizzazioni materiali*, in *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di L. A. Bianchi, Milano, 2001, 577.